

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1121 DEL 21/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ALLA FONDAZIONE "SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1090/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin.

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in adempimento alla deliberazione n. 1077 del 26 giugno 2023 questa Azienda U.L.S.S. ha stipulato con la Fondazione "Scuola di sanità pubblica", Ente strumentale di diritto privato della Regione del Veneto, la convenzione disciplinante il protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del dott. Enrico BURTIROCCO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di assistente amministrativo con impegno a tempo pieno e durata prevista di dodici mesi, eventualmente prorogabili – previa intesa tra gli Enti interessati – fino a un massimo di trentasei mesi;
- con nota n. 890 del 26 marzo 2024 (acquisita con il n. 29274 del protocollo dell'Azienda in pari data) la Fondazione ha chiesto la proroga del termine dell'assegnazione temporanea del dipendente per ulteriori ventiquattro mesi, motivata dalla permanenza delle esigenze che ne hanno determinato la stipula e in conformità alla durata complessiva massima di trentasei mesi prevista dagli accordi in corso;
- con nota n. 47609 di protocollo del 23 maggio 2024 l'Azienda ha espresso il parere favorevole alla proroga del termine dell'assegnazione del dipendente per il periodo richiesto;
- con protocollo n. 49224 del 29 maggio 2024 è stato acquisito l'assenso del dipendente interessato alla proroga dell'assegnazione a tempo pieno presso gli Uffici della Fondazione.

Considerato che:

- l'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che *"Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera"*;
- la Fondazione assume l'obbligo di integrale rimborso del trattamento economico ed accessorio corrisposto dall'Azienda al dipendente durante il periodo dell'assegnazione temporanea.

Dato atto:

- dell'intesa intercorsa in merito alla proroga del termine dell'assegnazione del dott. Enrico BURTIROCCO per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al giorno 27 giugno 2026, in conformità al testo della convenzione disciplinante le condizioni del protocollo di assegnazione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di assegnazione temporanea di un dipendente per la quale la Fondazione assegnataria assume l'obbligo di rimborso integrale del trattamento economico ed accessorio corrisposto.

Visto e richiamato l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto premesso, il Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di proroga del termine della convenzione disciplinante le condizioni del protocollo d'intesa tra questa Azienda U.L.S.S. e la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" riguardante l'assegnazione temporanea a tempo pieno del dott. Enrico BURTIROCCO agli Uffici della Fondazione fino al 27 giugno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre la proroga, fino al 27 giugno 2026, dell'assegnazione temporanea a tempo pieno del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO – in qualità di assistente amministrativo agli Uffici della Fondazione Scuola di sanità pubblica, come da intese intercorse, con contestuale proroga del termine della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
3. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica", secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dal testo del protocollo d'intesa del quale trattasi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

**CONVENZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL
PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, con sede a Bassano del Grappa (VI), in via dei Lotti, 40, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4 maggio 1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della suddetta Azienda;

e

la Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica", Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal dott. Francesco Cobello, nato a Venezia il giorno 16 aprile 1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore della suddetta Fondazione.

Richiamati:

- *l'esito dell'avviso di selezione pubblica espletato dalla Fondazione "Scuola di sanità pubblica" per l'individuazione di un dipendente del Servizio sanitario regionale da distaccarsi presso la Fondazione ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;*
- *la nota n. 1787 del 7 giugno 2023, con la quale la Fondazione ha comunicato l'esito dell'avviso di selezione del quale è risultato vincitore il sig. Enrico Burtirocco, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana in qualità di assistente amministrativo;*
- *il protocollo d'intesa stipulato tra le parti in data 26-27 giugno 2024 avente ad oggetto la collaborazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" allo sviluppo della potenzialità progettuale ed operativa della Fondazione "Scuola di sanità pubblica" (per le esigenze indicate nelle premesse del protocollo) mediante assegnazione temporanea - ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - del dott. Enrico BURTIROCCO con impegno a tempo pieno per la durata di un anno, eventualmente prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi previo accordo delle parti nel caso in cui persistano le circostanze temporanee che ne hanno determinato la stipula, ovvero ne subentrino ulteriori non prevedibili.*

Visti:

- *la nota FSSP/0890_24 del 26 marzo 2024 con la quale la Fondazione che chiede di avvalersi della prevista proroga del termine di scadenza del protocollo d'intesa per ulteriori ventiquattro mesi a fronte della persistenza delle motivazioni che ne hanno determinato la stipula;*
- *acquisito il consenso del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO alla prosecuzione dell'attività di lavoro a tempo pieno presso gli Uffici della Fondazione "Scuola di sanità pubblica";*
- *l'art. 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene quanto segue.

1 – PROROGA DEL TERMINE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Con la sottoscrizione della presente scrittura, le parti – avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 3 del protocollo d'intesa richiamato nelle premesse – **concordano di prorogare per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al giorno 27 giugno 2026 (compreso)** il termine di efficacia della convenzione per la disciplina dell'assegnazione temporanea a tempo pieno presso Fondazione "Scuola di sanità pubblica" del dott. Enrico Burtirocco, dipendente di Azienda ULSS 7 Pedemontana in qualità di assistente amministrativo.

La proroga del termine di efficacia della convenzione della quale trattasi è consensualmente disposta a fronte dell'attestazione da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica" della



permanenza delle circostanze temporanee che ne hanno determinato la stipula e degli ulteriori presupposti di conformità agli atti dell'avviso di selezione sopra richiamato.

Il venir meno delle circostanze o dei presupposti che consentono la proroga del termine della convenzione, comporta la risoluzione anticipata degli effetti della presente scrittura, da esercitare dalla parte che vi ha interesse mediante recesso con il preavviso di tre mesi già previsto all'articolo 3 della convenzione.

2 – CONFERMA E RINVIO

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, si conferma per il resto il testo della convenzione in essere, al quale si fa espresso rinvio intendendosi qui per integralmente confermato e riscritto.

Bassano del Grappa - Padova, li 29 MAG. 2024

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Direttore generale
(Dott. Carlo Bramezza)



Carlo Bramezza
31.05.2024
12:44:54
GMT+00:00

Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica"
il Direttore
(Dott. Francesco Cobello)